



COMUNE DI VALPERGA

Città metropolitana di Torino

Via Giacomo Matteotti 19
Tel. 0124/617146 - 617958

10087 Valperga (To)

email: tecnico@comune.valperga.to.it
email segreteria@pec.comune.valperga.to.it

Ordinanza n. 52/2022

OGGETTO: ABBATTIMENTO ALBERI UBICATI SU FONDI DI PROPRIETÀ PRIVATA LIMITROFI ALLE STRADE PUBBLICHE OVVERO INTERFERENTI CON LINEE AEREE ELETTRICHE, TELEFONICHE E RETE IRRIGUA.

IL SINDACO

- Premesso che ai sensi dell'Art. 15 Legge n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Richiamata l'ordinanza n. 63 del 16/11/2018 avente ad oggetto: "Taglio piante ubicate su fondi di proprietà privata limitrofi alle strade comunali, ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e smi (Nuovo Codice della Strada)";
- Considerato che i sempre più imprevedibili e nefasti eventi atmosferici potrebbero causare disagi e fattori costituenti potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, imputabili alla caduta ovvero al rischio di caduta di alberi ed essenze arboree presenti sulle aree confinanti e/o prospicienti la pubblica viabilità ovvero presenti su aree attraversate da linee aeree di fornitura elettrica o di telecomunicazione;
- Considerato che rischi e problematiche potrebbero derivare dalla caduta di alberi e rami sulle strade, limitandone la percorribilità;
- Dato atto, pertanto, che occorre assumere nuova ordinanza con la quale disciplinare il taglio piante su tutto il territorio comunale, adeguata alla situazione esistente;
- Preso atto che compete ai proprietari dei fondi la rimozione di alberi e/o di ramaglie presenti sulle aree sopra citate;
- Rilevato che il Codice Stradale prevede precise norme e distanze dalla sede stradale per la piantumazione o coltivazione di piante ed alberi, proprio al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Ritenuto assumere provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;
- Visti gli Artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;
- Visti gli art. 892 e 893 del Codice civile;
- Richiamato il Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16 dicembre 1992, n. 495 e smi;

ORDINA

Per le motivazioni in narrativa richiamate:

1. La revoca dell'ordinanza n. 63 del 16 novembre 2018;
2. **A tutti i Proprietari e/o Conduttori dei terreni di proprietà privata confinanti o prospicienti con Strade pubbliche, comprese le Strade vicinali, di:**
 - provvedere, con urgenza e massima cura alle operazioni di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza dei "frontisti", ivi comprese il taglio, la potatura, l'abbattimento di alberi, ceppaie, cespugli ed erbe che possano costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque, ovvero un irregolare restringimento dell'alveo o potenziale causa di accumulo di materiale trasportato dalle acque; le suddette

operazioni andranno effettuate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza ove si tratti di situazioni di pericolo immediato, e comunque entro il 30 novembre 2022 quando possano essere ricondotte all'ordinaria manutenzione.

- provvedere al più presto e comunque entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza al taglio o alla potatura delle fronde che interferiscono con linee aeree di vettoramento di energia elettrica o di telecomunicazioni, nonché all'abbattimento di ogni albero, pianta o coltura palesemente costituenti pericolo poste ad una distanza dalle linee elettrica e telefonica inferiore all'altezza massima delle piante stesse;

- procedere entro e non oltre il 30 novembre 2022 e, successivamente in maniera periodica, alla debita manutenzione di essenze vegetali provvedendo ad ogni necessaria operazione ai fini della messa in sicurezza. Su tutto il territorio comunale si prescrive di tagliare alberi e specie vegetali ubicate entro la distanza di metri 3 dal ciglio stradale. Fanno eccezione le piante posizionate all'interno di recinzioni e le piante da frutto aventi altezza non superiore a metri 3 (i rami non dovranno comunque sporgere sul confine stradale).

AVVISA CHE:

• **Eventuali incidenti o danni alle persone o cose, causati dalle trasgressioni sopra citate, saranno perseguite civilmente e penalmente.**

• I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e smi, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 413,17, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali.

• L'Amministrazione Comunale inoltre, in caso di inosservanza della presente da parte dei proprietari, fermo restando le sanzioni accertate, provvederà a fare eseguire i lavori necessari addebitando le spese ai trasgressori.

• il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giancarlo Sandretto, in qualità Responsabile del Servizio Tecnico, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

• la Polizia municipale nonché gli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza (sanzioni, ecc.).

• Chiunque abbia interesse potrà a norma dell'art. 3 della Legge 07.08.1980 n.241, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, ricorrere avverso la presente Ordinanza per Incompetenza, eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

• La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale del sito internet del Comune di Valperga.

• La presente Ordinanza viene trasmessa in copia per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza al sig. Prefetto di Torino.

Valperga, 8 ottobre 2022



Il Sindaco

*Walter Giuseppe Sandretto